



Delibera della Giunta Regionale n. 716 del 20/12/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

PRESA D'ATTO DELL'ELENCO ISTAT DEI COMUNI TURISTICI CAMPANI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI COMUNI TITOLATI A DELIBERARE L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO O DEL CONTRIBUTO DI SBARCO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) Il comma 1, articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*» prevede che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni dei Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d'arte possono istituire, con proprio Regolamento, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sui propri territori destinata a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- b) la Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 all'art. 4 comma 2 bis ha disposto l'aggiunta del seguente comma 3 bis all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *"I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea...."*
- c) la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, all'art. 182, che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) definisca una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti;
- d) in adempimento a quanto prescritto dall'art. 182 della suddetta Legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ISTAT ha proceduto, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, a classificare i Comuni italiani esistenti alla data del 1 gennaio 2019, pubblicando il relativo elenco sul sito istituzionale dell'Ente, secondo i due criteri di seguito indicati:
 - d.1 la "categoria turistica prevalente", definita come vocazione turistica potenziale del Comune, individuata in base a criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani);
 - d.2 la "densità turistica", espressa da un set consistente di indicatori statistici comunali, atti a misurare la presenza di dotazioni infrastrutturali, di flussi turistici e l'incidenza a livello locale di attività produttive e livelli occupazionali in settori di attività economica riferiti in modo specifico al settore turistico e/o culturale;

CONSIDERATO che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, intende dotarsi dell'elenco regionale delle località turistiche o Città d'arte finalizzato all'individuazione dei Comuni titolati a deliberare l'istituzione dell'imposta di soggiorno o contributo di sbarco;

PRESO ATTO, all'esito dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici regionali, che i criteri adottati da ISTAT e la conseguente classificazione di cui all'art. 182 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, risultano pienamente rispondenti agli obiettivi di individuazione dei comuni turistici per le finalità riguardanti l'imposta di soggiorno o contributo di sbarco di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 consentendo una selezione omogenea, completa e organizzata dei comuni stessi;

re atto dell'Elenco ISTAT dei comuni turistici campani, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, quale elenco regionale delle località turistiche o città d'arte finalizzato al riconoscimento dei comuni titolati a deliberare l'istituzione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco ai sensi del citato articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, facendo salva la facoltà di integrazione e/o modificazione dello stesso in caso di aggiornamento dell'elenco Istat allegato alla presente nonché in caso di eventuali criteri sopravvenuti;

- b) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 D.L.gs. 23/2011, i Comuni capoluogo di Provincia e le Unioni di comuni, ove non inclusi nell'elenco adottato con il presente provvedimento, sono comunque titolati all'istituzione dell'imposta di soggiorno o contributo di sbarco

VISTI

- a) la legge 17 luglio 2020, n. 77,
- b) decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto dell'Elenco ISTAT dei comuni turistici campani, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, quale elenco regionale delle località turistiche o città d'arte finalizzato al riconoscimento dei comuni titolati a deliberare l'istituzione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco ai sensi del citato articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, facendo salva la facoltà di integrazione e/o modificazione dello stesso in caso di aggiornamento dell'elenco ISTAT allegato alla presente nonché in caso di eventuali criteri sopravvenuti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 D.L.gs. 23/2011, i Comuni capoluogo di Provincia e le Unioni di comuni, ove non inclusi nell'elenco adottato con il presente provvedimento, sono comunque titolati all'istituzione dell'imposta di soggiorno o contributo di sbarco;
3. di trasmettere il presente atto all'Assessore alla Semplificazione e Turismo, all'Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e patrimonio, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, al B.U.R.C. per la pubblicazione.